

Decreto federale che approva la trasposizione dello scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento del Codice frontiere Schengen

(Sviluppo dell'acquis di Schengen)

del...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera

visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale¹

visto il messaggio del Consiglio federale del...²

decreta:

Art. 1

¹ Lo scambio di note del ... tra la Svizzera e l'Unione europea per l'accettazione del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006³ che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (Codice frontiere Schengen) è approvato.

² Il Consiglio federale è autorizzato a informare l'Unione europea in virtù dell'articolo 7 paragrafo 2 lettera b dell'Accordo d'associazione a Schengen del 26 ottobre 2004⁴ circa l'adempimento dei requisiti costituzionali inerenti allo scambio di note.

Art. 2

La legge federale del 16 dicembre 2005⁵ sugli stranieri è modificata come segue:

Art. 7 cpv. 2

² Il Consiglio federale disciplina i controlli delle persone alla frontiera che possono essere effettuati giusta gli accordi d'associazione a Schengen. Se l'entrata in Svizzera non è autorizzata, l'autorità competente per il controllo di confine emana una decisione motivata e impugnabile. La decisione è notificata mediante uno speciale modulo⁶. Il rifiuto d'entrata è immediatamente esecutivo. Un eventuale ricorso non ha effetto sospensivo.

RS

¹ RS 101

² FF..

³ GU L 105 del 13.04.2006, pag. 1

⁴ Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea, la Comunità europea, riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (AAS; RS....; FF 2004 5747)

⁵ RS ...; RU ...; FF 2005 6545

⁶ Allegato V Parte B Codice frontiere Schengen (GU L 105 del 13.04.2006, pag. 23)

2005-.....

Allontanamento in caso di soggiorno non soggetto a un permesso o non autorizzato

¹ Le autorità competenti allontanano dalla Svizzera lo straniero che:

- a. non è in possesso del permesso necessario;
- b. durante un soggiorno in Svizzera che non necessita di un permesso, non adempie più le condizioni d'entrata (art. 5).

² L'autorità competente emana una decisione motivata e impugnabile. La decisione è notificata mediante uno speciale modulo⁷. Il ricorso contro tale decisione deve essere presentato entro tre giorni dalla notificazione. Esso non ha effetto sospensivo. Dietro richiesta, l'autorità di ricorso decide entro dieci giorni sulla restituzione dell'effetto sospensivo.

Art. 65 Rifiuto d'entrata e allontanamento all'aeroporto

¹ Se l'entrata in Svizzera è rifiutata al momento del controllo di confine all'aeroporto, lo straniero deve lasciare immediatamente la Svizzera.

² L'Ufficio federale emana entro 48 ore mediante uno speciale modulo⁸ una decisione motivata e impugnabile. Il ricorso contro tale decisione deve essere presentato entro 48 ore dalla notificazione. Esso non ha effetto sospensivo. L'autorità di ricorso decide entro 72 ore.

³ La persona allontanata è autorizzata a trattenersi per 15 giorni al massimo entro la zona di transito dell'aeroporto per preparare la prosecuzione del viaggio, sempreché non siano disposti nei suoi confronti il rinvio coatto (art. 69), la carcerazione in vista di rinvio coatto o la carcerazione cautelativa (art. 76, 77 e 78). Sono fatte salve le disposizioni relative all'ammissione provvisoria (art. 83) e alla presentazione di una domanda d'asilo (art. 22 LAsi⁹).

Art. 66 Allontanamento dopo un soggiorno autorizzato (nuovo titolo)

...

Art. 3

¹ Il presente decreto è soggetto al referendum facoltativo sui trattati internazionali comprendenti importanti disposizioni che contengono norme di diritto o la cui attuazione richiede l'emanazione di leggi federali conformemente all'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 della Costituzione federale.

² Il Consiglio federale determina l'entrata in vigore delle modifiche di legge elencate nell'articolo 2.

⁷ Allegato V Parte B Codice frontiere Schengen (GU L 105 del 13.04.2006, pag. 23)

⁸ Allegato V Parte B Codice frontiere Schengen (GU L 105 del 13.04.2006, pag. 23)

⁹ RS 142.31